

## **CIRCOLARE INFORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO N.1/2020**

Gent. Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019 (suppl. ordinario n. 45) la **legge di Bilancio 2020 (legge n.160/2019)**. Diventano quindi ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti che definiscono, con il **decreto fiscale collegato (D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n.157/2019)**, il quadro della Manovra di fine anno.

Di seguito si riportano le **principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto fiscale collegato e nella Legge di Bilancio 2020** in commento:

### **ACCOLLO DEI DEBITI TRIBUTARI ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA** (art. 1, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**Arriva una nuova stretta sulle compensazioni dei crediti per i versamenti da effettuare con il Modello F24.**

La limitazione è doppia:

- 1) nel caso di accollo del debito d'imposta altrui (art. 1) e
- 2) per i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, o di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (art. 2).

Dopo quasi 20 anni dalla **legge sullo Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000, n. 212** - l'art. 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 "collegato" alla Legge di bilancio per il 2020, disciplina l'accollo del debito d'imposta altrui, previsto **dall'art. 8 dello Statuto**.

#### **Le regole per l'accollato e l'accollante**

**La norma consente l'accollo del debito d'imposta altrui, senza che ciò comporti la liberazione del contribuente originario.** Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, aveva precisato che l'assunzione volontaria dell'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa "assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale", tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti "i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale" (Cassazione, SS.UU., n. 28162/2008).

#### **Attenzione**

**È disposto che, in ogni caso, è escluso che il debito oggetto di accollo possa essere estinto, usando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario.**

## **CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI IRPEF, IRES E IRAP (art. 3, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)**

Si modificano i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

In particolare, si introducono i seguenti **requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite Mod. F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:**

- **obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;**
- **obbligo di presentare il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.**

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL potranno definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite Mod. F24.

## **RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE MANODOPERA (art. 4, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)**

Con l'introduzione delle modifiche normative recate dal Decreto fiscale in sede di conversione in legge (D.L. n. 124/2019), **a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un nuovo regime di versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice nel compimento di un'opera o di un servizio superiori a euro 200.000 annui.**

L'**articolo 4**, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare dispone **l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese;** stabilisce **che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.**

Nella sostanza, viene previsto che ogniqualvolta il committente affidi a un'impresa l'esecuzione di un'opera, dovrà controllare che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e

assimilato, incluse quelle per le addizionali regionali e comunali, vengano regolarmente versate.

### **Casi di esonero**

La norma prevede delle **casistiche particolari in cui le imprese restano esonerate dalla disciplina in commento**. Detti obblighi **non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente**, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- **risultino in attività da almeno tre anni**, siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori ad euro 50.000,00**.

La norma **estende l'inversione contabile in materia di Iva (reversecharge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto**, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

**L'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera - in contesti c.d. labour intensive - presso le sedi di attività del committente**, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e **per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui**.

### **FRODE IN MATERIA DI ACCISE** (artt. 5 e 11, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**Introdotta, nel sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS), un termine temporale maggiormente restrittivo**, rispetto all'attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario).

Sono state introdotte alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti.

Sono stati modificati, in parte, i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Con determinazione del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall' entrata in vigore del Decreto, saranno fissati tempi e modalità per introdurre l' obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione esclusivamente in forma telematica del Documento Amministrativo Semplificato telematico.

### **FRODI IN MATERIA DI CARBURANTI** (artt. 6 e 8, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

È stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l' obbligo del versamento anticipato dell' IVA.

**Inoltre, previste norme per contrastare l' uso fraudolento, nel territorio nazionale, di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento.**

Interventi vengono riservati anche al gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri è sottoposto ad accisa con l' applicazione dell' aliquota agevolata. In particolare, **si introduce un parametro per la determinazione dell' importo massimo rimborsabile, fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell' agevolazione in argomento, per ogni chilometro percorso.**

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TASI** (art. 10, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

Viene abrogata la norma che consentiva l' applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall' Agenzia delle entrate, da quella delle Dogane e Monopoli (art. 13, comma 1-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

**Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono anche per i tributi locali (in particolare, IMU e TASI).**

### **AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI** (art. 13-ter, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

Viene modificata la norma contenuta nel Decreto crescita (**art. 5 D.L. n. 34/2019**) che ha ridefinito le regole per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli.

In particolare, si prevede che a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sui rimpatriati (art. 16 D.lgs. n. 147/2015).

**A partire dal 30 aprile 2019, pertanto, si applicano le condizioni di miglior favore introdotte dal Decreto "crescita" per i lavoratori che rientrano in Italia dopo almeno un biennio di lavoro prestato all'estero** (D.L. n. 34/2019, art. 5, commi 1-5; D.L. n. 124/2019, art.13-bis):

- **si incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile**, con l'ulteriore espansione al 90% per le regioni del Mezzogiorno;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore, fra cui il venir meno dell'obbligo di iscrizione al Registro dei residenti all'estero;
- **si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020**;
- per ulteriori 5 periodi d'imposta si introducono maggiori agevolazioni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto -legge fiscale, **i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:**

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA** (artt. 14 e 15, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

A partire dalle **operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri IVA degli acquisti e delle vendite;
- b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche

la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

**ESTEROMETRO** (art. 10, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**Cambia la cadenza di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (c.d. estero metro).

**La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

**IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE** (art. 17, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare** nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l'iscrizione a ruolo.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, **nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente entro il **16 giugno** ed entro il **16 dicembre** di ciascun anno.

6

**UTILIZZO DEL CONTANTE** (art. 18, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite per l'utilizzo del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.**

**A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia è di 1.000 euro.**

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo dittale per la violazione della soglia è fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione è fissata a 1.000 euro.

**TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI** (art. 21, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**A partire dal 2021**, i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (in pratica, incassano tramite POS), dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Le modalità operative e tecniche saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

## **CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (POS)** (art. 22, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**Introdotta, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.**

L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, a condizione che **i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.**

### **Il credito d’imposta:**

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).**

Il credito d’imposta spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

## **DIVIDENDI A SOCIETA’ SEMPLICI** (art. 32-*quater*, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.**

**Gli utili distribuiti alle società semplici**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

- a) per la quota imputabile a **soggetti IRES** tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 T.U.I.R.), **sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;**
- b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le **imprese individuali** (art. 59 T.U.I.R.) **sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;**
- c) per la quota imputabile **alle persone fisiche** residenti in relazione a **partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa**, sono soggetti a tassazione con

**applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%** (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

**SOCIETA' DI PROGETTO - DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI** (art. 35, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

Dal 27 ottobre 2019, **le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dall'art. 96, comma 8, lett. a), T.U.I.R.** (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) **utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici**, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

**RIAPERTURA TERMINI VERSAMENTO ROTTAMAZIONE TER E COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI** (art. 37, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

**I contribuenti possono pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.** La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. 'collegato alla Legge di bilancio 2020') ha riconosciuto anche per la fine del 2019 e per tutto il 2020 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

**Possono beneficiare della compensazione tutti gli operatori economici (imprese e professionisti)** che vantino crediti verso il settore pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta.

Per poter compensare il credito vantato nei confronti della PA, **è necessario che il creditore destinatario della cartella acquisisca dall'Ente debitore una apposita certificazione attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.**

**La compensazione potrà avvenire per tutto il 2020 con ruoli emessi entro il 31 ottobre 2019.**

**REATI FISCALI - ABBASSAMENTO DELLE SOGLIE E AUMENTO DELLE PENE** (art. 39, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

Vengono introdotti strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari.



In particolare, si interviene sull'apparato sanzionatorio propriamente penale, con modifiche al D.lgs. n. 74/2000 con un inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Si estende ai reati tributari più gravi (avuto riguardo alla pena edittale) e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti (200.000 euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all'imposizione fiscale, uno strumento di contrasto di particolare rilievo, costituito dalla confisca c.d. di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

### **RIDUZIONE ACCONTO IMPOSTE** (art. 58, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i **versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%**.

È fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'anno 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in ogni caso, al 90%.

### **STERILIZZAZIONE CLAUSOLE IVA E ACCISE** (art. 1, comma 3, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia).

Pertanto, **non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020**.

Invece, per gli anni successivi, si prevede l'aumento:

- dell'IVA ridotta dal 10 al 12%;
- dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

### **DEDUCIBILITA' IMU** (art. 1, commi 4 e 5, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Disposta, **a decorrere dal 2020**, la **deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni**. In via transitoria, **la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021** (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre **l'intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

**Per il solo anno 2019, la deducibilità dell'IMU** (ma anche dell'IMI per la Provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS della Provincia autonoma di Trento) **è fissata nella misura del 50%**.

**CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI** (art. 1, comma 6, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Si riduce dal 15 al 10%, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densita` abitativa.**

Si evidenzia che **non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi** (art. 1, comma 56, Legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

**RIDUZIONE CUNEO FISCALE** (art. 1, comma 7, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Disposta la costituzione di un "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

**NON IMPONIBILITÀ NAspI** (art. 1, comma 12, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Prevista la **non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NAspI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa** nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

10

---

**ECOBONUS E SISMABONUS – SCONTO IN FATTURA** (art. 1, commi 70 e 176, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**A partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (D.M. 26 giugno 2015 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi** (art. 14, comma 3.1, D.L. n. 63/2013).

**A quest'ultimo viene rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione**, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Pertanto, **dal 1° gennaio 2020, prevista l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 3-ter dell'art. 10 del D.L. n. 34/2019, che hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).**

## **PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONE, ECOBONUS E BONUS MOBILI** (art. 1, comma 175 e da 219 a 223, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Con l'approvazione della Legge di bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), è stata **disposta l'usuale**, ma non scontata, **proroga delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio c.d. "50%" e del risparmio energetico qualificato c.d. "65%"**.

In aggiunta alla richiamata proroga, la Legge di bilancio ha introdotto:

- **un nuovo maxi bonus del 90%, senza limiti di spesa, connesso agli interventi sulle facciate sia di sola pulitura/tinteggiatura che di rifacimento** ma, in tal caso, con maggiori vincoli da rispettare;
- la **rivisitazione del c.d. "sconto sul corrispettivo"**, ossia della possibilità di cedere, in presenza di lavori qualificati, al fornitore il credito d'imposta connesso alla detrazione a fronte di uno sconto immediato di pari importo sul pagamento del corrispettivo pattuito;
- la **conferma del bonus mobili**.

Il c.d. "Decreto Milleproroghe", invece, ossia il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 ha, previsto la **proroga del c.d. "bonus verde"**.

### **Bonus facciate**

La novità più rilevante dalla Legge di bilancio 2020 nell'ambito delle detrazioni in commento riguarda, sicuramente, **l'introduzione di una nuova detrazione fiscale in presenza dell'esecuzione di opere concernenti le facciate di edifici**.

La disposizione normativa non ha individuato in modo accurato la detrazione, cosa che dovrà, pertanto, effettuare l'Agenzia delle entrate con la specifica guida esplicativa di cui ha annunciato la pubblicazione.

Limitandoci al dettato normativo, pertanto, si evidenzia che la detrazione in commento prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 relative ad interventi concernenti le facciate degli edifici, di cui non risulta specificamente individuata la tipologia.

### **Detrazione recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico qualificato**

**È stata confermata la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, in luogo del 36% e il tetto di spesa massimo di 96.000 euro (in luogo di 48.000 euro) per singola unità immobiliare, lasciando la situazione di fatto invariata rispetto all'anno 2019.**

Un discorso analogo può essere fatto in riferimento alla **detrazione del risparmio energetico qualificato del 65%**, che vede prorogate le varie ipotesi di interventi senza modifiche.

Rimane, quindi, anche per le spese sostenute nel 2020 la riduzione al 50% in riferimento agli interventi concernenti:

- **l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**
- **l’acquisto e posa in opera di schermature solari;**
- **la sostituzione di impianti di climatizzazione** con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica non inferiore alla A; nonché
- l’esclusione dall’agevolazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica inferiore alla A.

### **“Sconto in fattura”**

Viene **completamente riscritto l’ambito d’applicazione** della possibile cessione al fornitore del credito d’imposta connesso alla detrazione di cui il contribuente acquisisce il diritto di fruire.

La nuova disposizione dispone, quindi, con **decorrenza dal 1° gennaio 2020** la possibilità da parte del soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un **contributo di pari ammontare da fruirsi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi**. Il contributo anticipato dal fornitore al proprio cliente viene allo stesso rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che acquisisce il credito d’imposta può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori con, tuttavia, l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Ciò **che caratterizza la nuova disposizione normativa concerne, invece, il novero dei lavori che consentono di fruire di tale agevolazione**. Risultano, infatti, agevolabili **unicamente gli interventi di valore pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali** e che siano, obbligatoriamente, di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

### **Bonus mobili**

Il bonus mobili è stato prorogato anche alle spese sostenute nel 2020. La disposizione normativa, tuttavia, non ha comportato una mera proroga, bensì ha unitamente aggiornato la condizione che consente ai contribuenti di fruire di tale agevolazione.

Sebbene, infatti, **sia stata confermata la possibilità di detrarre in 10 rate annuali di pari importo il 50% delle spese sostenute per l’arredo dell’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione da calcolarsi su una spesa massima agevolabile di 10.000euro** è, invece, stata **modificata la condizione di accesso** alla detrazione stessa. Le spese agevolabili per il bonus mobili sostenute nell’anno 2020 risultano, infatti, **agevolabili solamente nell’ipotesi in cui il connesso lavoro di ristrutturazione**, la cui esistenza costituisce la condizione per fruire

del bonus mobili, **sia iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2019**, in luogo del precedente 1° gennaio 2018.

### **Bonus Verde**

In riferimento al bonus verde non risultano da riscontrare variazioni rispetto a quanto previsto per l'anno precedente risultando, quindi, **confermata la detrazione da parte delle persone fisiche del 36% delle spese sostenute**, fino ad **un importo massimo agevolabile di 5.000 euro** per unità immobiliare abitativa relativi alla:

- **sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

### **SPORT BONUS (art. 1, commi 177-180, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))**

Estesa al 2020 la **possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.**

Inoltre, si inseriscono anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, comma 5, del D.L. n. 87/2018.

### **ESENZIONE IRPEF CD E IMPRESE AGRICOLE (art. 1, comma 183, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))**

**Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (art. 1, commi 184-197, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))**

Invece che prorogare al 2020 il c.d. superammortamento e iper-ammortamento **viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.**

In particolare, **alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione**, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta.

Sono agevolabili gli stessi investimenti in beni materiali nuovi strumentali come previsto delle vecchie norme sul superammortamento.

**Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.**

Per gli investimenti aventi a oggetto **beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 (materiali 4.0)**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro** e nella misura del **20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.**

In tutti i casi, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato B annesso alla Legge n. 232/2016 (immateriali)**, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

#### Attenzione

La **previgente disciplina** di maggiorazione dell'ammortamento, da ultimo prorogata dal D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), per quanto concerne il super-ammortamento, e dalla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) **per quanto concerne l'iper-ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni strumentali acquistati tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020 per il c.d. super-ammortamento e tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 per il c.d. iper-ammortamento, per i quali è stato pagato un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2019 ovvero in caso di contestuale:**

- **ordine confermato dal fornitore;**
- **versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.**

Si ricorda che il super-ammortamento era stato previsto originariamente con una maggiore deduzione del 40%, ridotta al 30% con decorrenza dagli acquisti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda il c.d. iper-ammortamento l'incentivo fiscale, in origine fissato in misura pari al 150%, dal 1° gennaio 2019 era stato rafforzato ma con scaglioni nella misura seguente:

- maggiorazione al 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; e
- al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

### **CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA & SVILUPPO (art. 1, commi 198-209, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))**

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta.**

**Il nuovo credito di imposta spetta per gli investimenti nelle seguenti attività:**

- **ricerca e sviluppo:** attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

- **innovazione tecnologica:** attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; non rientrano le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente, né quelle per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti;

- **design e ideazione estetica:** attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

**La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.**

**BONUS FORMAZIONE –PROROGA** (art. 1, commi 210-217, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

La disciplina del credito d'imposta, per le **spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (c.d. bonus formazione di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, della Legge n. 205/2017), **si applica, con alcune modifiche, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.**

15

**IMPRESE FLOROVIVAISTICHE - REDDITO D'IMPRESA** (art. 1, comma 225, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 del Codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

**ABROGAZIONE MINI IRES E RIPRISTINO DELL'ACE** (art. 1, comma 287, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Ripristinata**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, **dal 2019**), **l'applicazione del c.d. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE**, istituito dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011 e abrogato dalla Legge di bilancio 2019.

La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili (c.d. **Mini IRES, che viene abrogata**).

**INCENTIVI ALL'USO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI** (art. 1, commi 288-290, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Si prevede che **le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente** - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - **acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro.**

Le condizioni e i criteri saranno individuati con appositi provvedimenti attuativi.

**BONUS FIERE INTERNAZIONALI** (art. 1, comma 300, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Disposta la proroga, con alcune modifiche, della norma contenuta del Decreto crescita (art. 49, D.L. n. 34/2019).

In particolare, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, **alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e` riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese previste sino ad un massimo di 60.000 euro.**

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

16

**DETRAZIONE IRPEF SPESE PER SCUOLE DI MUSICA** (art. 1, commi 346-347, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM - Legge 22 dicembre 1999, n. 508), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica** (art. 15, comma 1, lett. e-quater), D.P.R. n. 917/1986).

**DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE** (art. 1, comma 361, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie, sono detraibili, nella misura del 19%, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11** (art. 15, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986).



**BONUS EDICOLE** (art. 1, comma 393, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Per l'anno 2020, il credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** (art. 1, commi da 806 a 809, Legge n. 145/2018), **è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi**, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

**INCENTIVI FISCALI PER GLI IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE** (art. 1, comma 509, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 (art. 108, comma 3, D.P.R. n. 917/1986), **si incrementano del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.**

**Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni.**

**RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI** (art. 1, comma 629, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:**

- a) **nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;**
- b) **per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.**

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

**La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui** (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) **nonché per le spese sanitarie** (art. 15, comma 1, lett. c).

**FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI** (art. 1, commi 632-633, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il reddito è pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.**

**La predetta percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni** e precisamente:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60g/km ma non a 160g/ km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiore a 190g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all'attuale normativa.

### **PLASTIC TAX** (art. 1, commi 634-658, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

È introdotta un'imposta sul consumo di **manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. MACSI)** che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

**L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI** e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

**Sono obbligati al pagamento dell'imposta:**

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

### **SUGAR TAX** (art. 1, commi 661-676, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti** e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Le "bevande edulcorate" sono prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

**L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:**

- a) **all'atto della cessione**, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, **da parte del fabbricante nazionale** o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) **all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea;**
- c) **all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

Soggetti obbligati al pagamento sono:

- a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui alla lett. a);
- b) l'acquirente, per la fattispecie di cui alla lett. b);
- c) l'importatore, per la fattispecie di cui alla lett. c).

La misura dell'imposta è fissata in:

- a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020.

### **IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - WEB TAX** (art. 1, comma 678, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Si modifica radicalmente la disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 39 a 49, Legge n. 145/2018 che vengono contestualmente abrogati).

Le nuove norme tra l'altro:

- chiariscono le modalità applicative dell'imposta, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
- individuano le ipotesi di esclusione dall'imposta;
- obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;
- consentono l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l'operatività dalla normativa secondaria;
- con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

### **TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI** (art. 1, commi 679-680, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Si subordina la fruizione della detrazione del 19%**, prevista per gli oneri di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 e da altre disposizioni normative, **al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.**

Pertanto, **tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.**

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

### **ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 1, comma 690, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Le disposizioni **sull'estromissione dei beni delle imprese individuali** (art. 1, comma 121, Legge n. 208/2015), si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

**Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.**

20

### **REGIME FORFETARIO** (art. 1, commi 691-692, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la c.d. flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro** (art. 1, commi 17-22, Legge n. 145/2018).

In particolare, **dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti** persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:

- a) **hanno conseguito ricavi** ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000;**
- b) **hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti**, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un'altra ovvero l'aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Infine, **aderendo alla fatturazione elettronica** (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) **si beneficia di un minor termine di decadenza dall'accertamento che viene ridotto di un anno.**

**RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA** (art. 1, commi 693-704, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Viene **prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti**, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva.**

Nel dettaglio:

- **si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva**, prevedendo **un'unica aliquota all'11%** applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- **si aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile sulle **plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;**
- si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%;
- si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14 della Legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

21

**IVIE e IVAFE** (art. 1, commi 710-711, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Prevista l'**estensione della platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE: verrebbero ad essere interessati dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate.**

Le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 2020.**

**DIFFERIMENTO COMPONENTI NEGATIVI IRES** (art. 1, commi 712-715, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Previsto il **differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP**, previste da alcune norme di legge.

In particolare:

- **la percentuale di deducibilità, pari al 12%, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari**, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, slitta ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;
- **la percentuale di deducibilità del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese**, che nasce dalla prima applicazione dell'IFRS 9, slitta al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028;
- **la percentuale di deducibilità del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali**, originariamente stabilita per il 2019, viene spostata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

#### **IVA SU NOLEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO** (art. 1, commi 725-726, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, **il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione Europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione Europea.**

22

---

#### **UNIFICAZIONE IMU-TASI** (art. 1, commi 738-783, LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. n. 157/2019))

**Viene rivisto l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'IMU e la TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.**

Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:

- **l'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai Comuni** a determinate condizioni;
- ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- **vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;**
- l'aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre, vi anticipa al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai Comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Infine, i Comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

***Distinti saluti***